



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI RAVENNA

TRIBUNALE di RAVENNA

Sentenza n. 106/2008

N. 1527/2006

N. 106

N. 2108

N. / Grat. Patr.

C.U.I.R.

Composta dai Signori Magistrati :

DOTT. GIANCIACOMO LACENTRA

Presidente

DOTT. MASSIMO VICINI

Giudice rel.

DOTT. ANNARITA DONOFRIO

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile R.G. 1527/2006 iscritta in data 4/5/2006 e iniziata con atto

di citazione notificato in data 28/4/2006 dall'Uff. Giud. del Tribunale di

Ravenna avente ad

OGGETTO: INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA (FONDI DI INVESTIMENTO) CUI SI APPLICA IL DL 5/2003

DA

B. C. nato ad A. residente in A.

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Franchi

del foro di Parma e dall'Avv. S. del foro di Ferrara con

domicilio eletto in R. presso e nello studio dell'Avv. I.

ATTORE

CONTRO

Minuta di sentenza in carta
cellerla n. 1124

A. LANCILLERI

C. [REDACTED], in persona del legale
 rappresentante pro-tempore, con sede in R. [REDACTED]
 elettivamente domiciliata in R. [REDACTED] presso e nello studio dell'Avv.
 R. [REDACTED] che la rappresenta e difende come da mandato in atti anche
 disgiuntamente agli Avv. C. [REDACTED] C. [REDACTED] R. [REDACTED] C. [REDACTED]

CONVENUTA

I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti.

IN CASO.it

TRIBUNALE DI AVENZA
 Onelli di AVENZA

Copie n. 1


Pagine n. 11

- Autentiche
- Semplici
- Urgenti

Marche € nullo

Il richiedente
Avv. Nanni

Data 12.10.10



TRIBUNALE DI AVENZA
 Onelli di AVENZA

Copie n. 2

Pagine n. 21

- Autentiche
- Semplici
- Urgenti

Marche € 28.32

Il richiedente
Avv. Scianchi

Data 11.10.10



MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dagli atti difensivi delle parti, da intendersi qui richiamati a norma dell'art. 16, comma 5, del D. Lgs. 17/1/2003 n. 5, E [REDACTED] C [REDACTED] è titolare di 10.000 azioni R [REDACTED] F [REDACTED] post. raggr., avendole acquistate l'11/11/2003 e il 3/12/2003 tramite la C [REDACTED] R [REDACTED] di R [REDACTED] per la complessiva somma di € 24.024,40.

Successivamente a tali operazioni si manifestò il noto stato di dissesto

finanziario del C [REDACTED] R [REDACTED] a causa del quale i titoli acquistati dal R [REDACTED] risultano oggi praticamente privi di valore commerciale.

L'attore invoca, in primo luogo, la nullità dei predetti contratti di investimento per vizio di forma, in quanto non stipulati per iscritto.

La convenuta contesta la fondatezza di tale assunto, osservando che tutte le operazioni finanziarie compiute dal R [REDACTED] comprese quelle di acquisto di azioni R [REDACTED] per cui è causa, vennero effettuate da lui stesso, autonomamente, in *trading on line*, via Internet, avendo egli concluso con la Cassa un contratto di *Internet banking e trading on line*; ciò escluderebbe la necessità della forma scritta, peraltro richiesta, secondo la banca, soltanto per il contratto base di negoziazione (c.d. contratto quadro, che nel caso di specie risulta concluso per iscritto e sottoscritto dal R [REDACTED]), e non per i singoli ordini di acquisto o vendita.

È pacifico che i contratti di investimento di cui si discute furono conclusi per via telematica, e la C.T.U. espletata in corso di causa ha rilevato che il sistema elettronico adottato dalla banca convenuta per la negoziazione di strumenti finanziari via Internet rispetta tutte le garanzie di sicurezza, di funzionamento e operatività necessarie al *trading on line*, ed è comunque in linea con gli strumenti forniti da altri istituti bancari.

Occorre allora chiedersi se i contratti in questione necessitassero o meno, per la loro validità, della forma scritta, e, in caso di risposta affermativa, se - e a quali condizioni - la stipulazione per via telematica possa considerarsi equivalente alla stipulazione per iscritto.

Per quanto riguarda il primo quesito, va osservato che l'art. 23, comma 1, del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58 (T.U.F.), nel prevedere l'obbligo della forma scritta per "*i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori*", non chiarisce se essa sia richiesta solo per i contratti quadro con i quali viene regolato il rapporto di mandato intercorrente tra il cliente e la banca per la trasmissione degli ordini di borsa, o se, invece, la norma si riferisca anche agli atti esecutivi del mandato, quali sono i singoli ordini di borsa.

Sul punto la dottrina e la giurisprudenza di merito sono divise (a favore della prima soluzione v. Trib. Genova 2/8/2005; Trib. Milano

25/7/2005; Trib. Venezia 11/7/2005; a favore della seconda soluzione v. Trib. Genova 26/6/2006; Trib. Bari 27/3/2006; Trib. Torino 25/5/2005).

A favore dell'interpretazione estensiva della citata norma si è pronunciata, sia pure a livello di *obiter dictum*, anche la Cassazione: secondo Cass. 18/3/2003 n. 3956, l'art. 6, lettera c, della abrogata L. 2/1/1991 n. 1 riguardava soltanto i contratti quadro stipulati tra il

cliente e la società di intermediazione e *“la forma scritta è stata poi prevista anche per le singole operazioni dall'art. 18 del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, oggi sostituito dall'art. 23 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”*, secondo Cass. 29/9/2005 n. 19024, l'inosservanza della

forma scritta richiesta dall'art. 6, lettera g, della citata L. n. 1/1991 (per la segnalazione, da parte dell'intermediario, della situazione di conflitto di interessi e per l'autorizzazione, da parte del cliente, al compimento dell'operazione) non poteva determinare la nullità dei contratti successivamente stipulati, *“anche a voler ritenere che il requisito di forma prescritto dalla lettera c riguardasse, già nel vigore della legge 1/91, non il (solo) contratto quadro, ma anche tutti i singoli contratti posti in essere tra l'intermediario e il cliente per regolare le singole operazioni poste in essere, come è stato successivamente chiarito in*



IL CASO

it

modo inequivoco dal legislatore (art. 18, primo comma, d. lgs. n. 415/96; art. 23 d. lgs. n. 58/98)".

Ad avviso di questo Tribunale, il tenore letterale dell'art. 23, comma 1, del T.U.F. (ben diverso da quello del previgente art. 6, lettera c, della L. n. 1/1991, generalmente interpretato nel senso della necessità della forma scritta per il solo contratto quadro) non autorizza una lettura restrittiva della norma, come quella suggerita dalla banca convenuta,

dato che anche i singoli ordini di negoziazione danno luogo alla formazione di contratti, e che anche questi contratti (al pari del contratto quadro) hanno per oggetto la prestazione di servizi di investimento.

Va aggiunto che l'art. 30 del Regolamento Consob 1/7/1998 n. 11522, nel prevedere che le parti devono indicare, nel contratto quadro, le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni, non legittima affatto la forma orale degli ordini di borsa, ma si limita a consentire, per tali ordini, forme equivalenti a quella scritta, vale a dire la richiesta telefonica registrata dall'intermediario su supporto magnetico e la richiesta inoltrata con strumenti telematici alla quale sia apposta od associata la firma digitale (v. Trib. Bari 27/3/2006).

Con riferimento a quest'ultima modalità, va ricordato che l'art. 10, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (in vigore al tempo dei

contratti per cui è causa, poi sostituito, a decorrere dall'1/1/2006, da analogo disposizione contenuta nel D. I.gs. 7/3/2005 n. 82) disponeva che *"il documento informativo, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta"*; va inoltre richiamata la Delibera Consob n. 30396 del 21/4/2000, adottata nel vigore dell'analogo disciplina previgente (D.P.R. 10/11/1997 n. 513), secondo la quale *"allo stato dell'ordinamento vigente, la conclusione del*

contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve avvenire, di regola, per iscritto. Pertanto, la conclusione del contratto potrà avvenire via Internet solo ove sia effettivamente realizzabile la c.d. firma digitale ... Lo stesso è a dirsi per ogni altra dichiarazione negoziale in ordine alla quale sia richiesta dall'ordinamento, senza alternative, la forma scritta".

Deve poi rilevarsi che nella più recente giurisprudenza di legittimità, contrariamente a quanto sostiene la convenuta, non si rinviene alcuna presa di posizione in ordine alla questione della forma degli ordini di investimento o disinvestimento.

Nessuna delle sentenze citate dalla convenuta (Cass. 19/12/2007 n. 26724; Cass. 19/12/2007 n. 26725; Cass. 25/6/2008 n. 17341) afferma che la forma scritta, a pena di nullità, è prescritta solo per il contratto quadro; va inoltre considerato che le c.d. sentenze gemelle del 2007 si

IL CASO.it

riferiscono a casi regolati dall'abrogata L. 2/1/1991 n. 1, che, come si è già detto, disciplinava la materia in modo diverso dal T.U.F. attualmente in vigore, applicabile al caso in esame.

Va aggiunto che le citate sentenze non forniscono indicazioni univoche circa la natura giuridica del contratto quadro, dei singoli ordini di negoziazione e dei rapporti tra il primo ed i secondi: si afferma infatti in tali pronunce che il contratto quadro può essere accostato per alcuni

aspetti alla figura del mandato; che si tratta di un contratto normativo (contratto che, per definizione, ha la funzione di regolamentare una serie di successivi contratti) che le successive operazioni compiute dall'intermediario per conto del cliente possono a loro volta consistere

in atti di natura negoziale, ma costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione.

È evidente che non è possibile, sulla base di tali affermazioni, escludere la natura contrattuale o comunque negoziale degli ordini di borsa, riducendoli ad atti meramente esecutivi del contratto quadro; e tanto meno è possibile ricavare da tali affermazioni un principio di libertà di forma degli ordini di borsa.

È pacifico che nel caso di specie non vi è stata alcuna sottoscrizione con firma elettronica o digitale; deve pertanto ritenersi non soddisfatto

IN CASO.it

il requisito della forma scritta per gli ordini di borsa effettuati dal B. [redacted] per via telematica.

L'inosservanza della prescrizione formale dettata dal citato art. 23 comporta la nullità dei contratti di investimento, espressamente comminata dalla stessa norma.

La convenuta dovrà conseguentemente restituire all'attore, a norma dell'art. 2033 c.c., le somme a suo tempo utilizzate per l'acquisto dei

titoli in questione, pari a complessivi € 24.024,40; nulla va disposto in questa sede circa la restituzione dei titoli e degli utili eventualmente riscossi dall'investitore, non avendo la banca proposto alcuna domanda in tal senso.

L'importo da restituire dovrà essere maggiorato degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale eccedenza, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalle date di acquisto dei titoli, avendo la banca ricevuto gli indebiti pagamenti in mala fede, in quanto consapevole della causa di nullità dei due contratti di investimento.

L'accoglimento della domanda di rivalutazione è giustificato dalla notorietà del fenomeno della svalutazione monetaria, sul quale può fondarsi la presunzione che la mora del debitore pecuniario arrechi al

creditore un danno determinabile sulla base degli indici dei prezzi dei principali beni di consumo rilevati dall'ISTAT.

Va rigettata la domanda attorea di risarcimento del danno esistenziale o comunque non patrimoniale, non essendo stata fornita alcuna prova di tale asserito pregiudizio.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte con l'atto introduttivo del presente giudizio, così provvede:

1) dichiara la nullità dei contratti di investimento conclusi tra l'attore B. [redacted] C. [redacted] e la convenuta C. [redacted] in

data 11/11/2003 e in data 3/12/2003, aventi ad oggetto azioni [redacted]

[redacted] post. raggr. acquistate per la somma complessiva di € 24.024,40;

2) condanna la C. [redacted] al pagamento in favore di B. [redacted] C. [redacted] della somma di € 24.024,40, oltre agli interessi legali dalle date di acquisto dei titoli al saldo, ed oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, se e per quanto eccedente la misura degli interessi legali, dalle stesse date fino alla pubblicazione della presente sentenza;



CASSO

it

3) respinge la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale;

4) condanna la C [redacted] a rifondere a B [redacted] C [redacted] le spese del presente giudizio, che liquida in € 360,06 per spese, € 1.291,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre a rimborso forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Ravenna, il giorno 29/5/2010.



Il Giudice est.

Martino

Il Presidente

h. Ste...

IL CANCELLIERE

OGGI

IL CANCELLIERE

[Signature]

11